VERBALE DI ACCORDO
Per il Sostegno Economico dei Dipendenti
-- procedura *ex* artt. 4 e 24 legge n. 223/91 --

* * *

Oggi, **12 febbraio 2019**, presso la sede del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si sono incontrati:

- per CA S.r.l., con sede in Milano, Via Restelli 1/A, l'avv.to Fabio De Paolis, la dott.ssa Maria Angela Daniela Avignolo assistita dall'Avv.to Fabrizio Morelli e dal dott. Davide Maria Testa;
- per Confcommercio MI-LO-MB. la dott.ssa Alessandra Setti;
- per Filcams cgil, Fisascat cisl, Uiltucs nazionali rispettivamente in persona dei sig.ri Sandro Pagaria, Marco Demurtas e Antonio Vargiu unitamente alle strutture territoriali e alle RSA dei siti interessati, in persona dei sig.ri per Filcams cgil, Fisascat cisl, Uiltucs nazionali rispettivamente in persona dei sig.ri Sandro Pagaria, Marco Demurtas e Antonio Vargiu unitamente alle strutture territoriali e alle RSA dei siti interessati, in persona dei sig. Vito Francesco Mazzotta, Francesco Tragni, Felice Santosuosso, Flavia Ponzetti,

di seguito, collettivamente anche definite le "**Parti**"

per la prosecuzione della fase amministrativa e del confronto sindacale relativo alla procedura di licenziamento collettivo *ex* artt. 4 e 24 della legge 223/91, relativa a 55 posizioni in esubero (di cui 9 dirigenti), avviata con comunicazione della società - tramite Unione Confcommercio - datata 26 novembre 2018.

Premesso che

A. In data odierna, dopo ampio e articolato confronto tra le Parti è stato sottoscritto un accordo per la gestione di n. 39 posizioni professionali (non dirigenti) strutturalmente in esubero rispetto alle esigenze aziendali;

B. l'accordo suddetto è stato raggiunto a completamento di una procedura di licenziamento collettivo avviata da CA S.r.l. con lettera del 26 novembre 2018;

C. l'accordo suddetto prevede l'impegno della società a corrispondere un sostegno economico al reddito ai dipendenti in esubero (ad esclusione dei dirigenti) i quali non potranno essere riassorbiti in ambito aziendale, a condizione che questi rinunzino individualmente all'impugnazione del licenziamento e ad ogni altra pretesa nei confronti di CA e di ogni altra società, italiana o straniera facente parte dello stesso gruppo, nell'ambito di una transazione generale e novativa, sottoscrivendo un verbale di conciliazione ai sensi e per gli effetti degli art. 410 e 411 c.p.c. avanti la competente Commissione Paritetica Territoriale di Conciliazione delle Controversie (di seguito, il "**Verbale di Conciliazione**"), entro e non oltre 15 giorni dalla cessazione dei rispettivi rapporti di lavoro;

D. con il presente accordo le Parti intendono definire i termini, le condizioni e l'entità del sostengo economico.

Tutto ciò premesso le Parti convengono quanto segue

1. Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo.

2. CA corrisponderà ai 39 lavoratori (i cui profili professionali sono contenuti nella lettera di avvio della procedura di licenziamento collettivo del 26 novembre 2018) che verranno licenziati a seguito del completamento della procedura di licenziamento collettivo, a condizione che questi rinunzino individualmente all'impugnazione del licenziamento e ad ogni altra pretesa nei confronti di CA e di ogni altra società, italiana o straniera facente parte dello stesso gruppo, impregiudicato il diritto alle competenze tutte di fine rapporto, inclusa l'indennità sostitutiva del preavviso, un incentivo economico lordo computato in base all'anzianità di servizio prestato in azienda e ai carichi familiari nella misura di seguito indicata:

 - **Anzianità Aziendale**
 - Da 0 a 3 anni di servizio: 14 mensilità;
 - Da 3 a 10 anni di servizio: 22 mensilità;
 - Da 10 a 20 anni di servizio: 24 mensilità;
 - Da 20 a 25 anni di servizio: 26 mensilità; e
 - Maggiore di 25 anni di servizio: 28 mensilità.

 - **Carichi Familiari**
 - 2 mensilità aggiuntive di retribuzione per quei dipendenti che alla data di apertura della procedura di mobilità avessero figli a carico, moltiplicata per il numero di figli a carico al 100% (i dipendenti con figli a carico al 50% sono legittimati a ricevere 1 mensilità di retribuzione).

 - **Disabili/Categorie Protette**
 - 2 mensilità aggiuntive di retribuzione per quei dipendenti che alla data di apertura della procedura di licenziamento collettivo fossero destinatari delle norme di cui alla legge n. 68/1999 (lavoratori disabili e categorie protette).

3. In aggiunta alle somme di cui all'articolo 2 che precede, CA si impegna ad offrire ai dipendenti interessati un servizio di *outplacement* della durata di 12 mesi attraverso primaria società di servizi.

4. Inoltre, qualora il dipendente alla data di apertura della procedura di licenziamento collettivo fosse beneficiario di Restricted Stock Units (RSU), avrà diritto alla maturazione delle RSU - secondo i piani di accumulo del gruppo -- indicate nel suo conto Fidelity.

5. Inoltre, nel caso in cui la data di cessazione del rapporto di lavoro fosse successiva al 28 febbraio 2019, il dipendente riceverà un bonus aggiuntivo lordo pari a due settimane di retribuzione per ogni 4 settimane di lavoro nel periodo dal 1 marzo 2019 alla data di cessazione del rapporto d lavoro.

6. Inoltre qualora il dipendente, alla data di apertura della procedura di licenziamento collettivo, partecipasse al Success Plan o alternativamente al Support Plan introdotti dalla società, riceverà un bonus calcolato in base ai suddetti *Success Plan* o alternativamente *Support Plan*.

7. Ai fini del calcolo dell'incentivo economico di cui all'art. 2 che precede, la "mensilità di retribuzione" verrà calcolata avendo a riferimento la retribuzione mensile lorda relativa a ciascun dipendente coinvolto, con inclusione dei ratei di 13ma e 14ma, e della media della retribuzione variabile degli ultimi 3 anni, avendo come riferimento la data del 31 gennaio 2019. Resa inteso che la retribuzione variabile non comprende il valore delle RSU né quello di eventuali benefit ricevuti dal dipendente.

8. Le somme di cui all'art. 2 che precede e gli ulteriori benefici di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 saranno riconosciuti da CA in favore di ciascun dipendente licenziato che abbia manifestato

la non opposizione al licenziamento e a condizione che sottoscriva il Verbale di Conciliazione entro e non oltre 15 giorni dalla data di cessazione del rispettivo rapporto di lavoro.

9. L'incentivo economico di cui al precedente art. 2 verrà versato - a condizione che venga preventivamente sottoscritto dal Dipendente il Verbale di Conciliazione - in parte a titolo di incentivo all'esodo e in parte a titolo di somma transattiva entro e non oltre l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data di efficacia della cessazione del rapporto di lavoro, unitamente al TFR e alle competenze tutte di fine rapporto.

10. Con la sottoscrizione del presente Accordo, le Parti riconfermano di aver compiutamente espletato ed esaurito la procedura, in ogni sua parte ed a tutti gli effetti con esito positivo, compresi quelli di cui all'articolo 5, così come modificato dall'articolo 8 L. 236/93, la procedura di cui agli articoli 4 e 24 della Legge n. 223/91.

Letto, confermato e sottoscritto.

CA S.r.l.

Confcommercio MI-LO-MB

OO.SS.

RSA